

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

30 VENERDÌ

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento secondo o unico acconto per l'anno d'imposta 2018. Scade il termine per effettuare il versamento, con il modello di pagamento unificato F24, delle imposte e dei contributi dovuti in acconto per l'anno d'imposta 2018 in base ai rispettivi modelli Redditi 2018 e Irap 2018; si ricorda che è possibile rideterminare gli acconti in misura minore qualora si preveda una minore imposta da dichiarare per il 2018 per effetto, ad esempio, di maggiori oneri o di minori redditi.

Gli artigiani e i commercianti versano anche il secondo acconto 2018 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale; i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo soggetti alla gestione separata Inps versano il secondo acconto del contributo dovuto. Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2018 e Irap 2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2018 a pag. 32 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la guida a Redditi 2018. Vedi anche l'articolo a pag. 32 su questo numero.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata saldi e acconti per soggetti non titolari di partita Iva. I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018 in base al rispettivo modello Redditi 2018, devono versare entro oggi l'eventuale ultima rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti in base alla tabella pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 26/2018 a pag. 70. Per maggiori informazioni si veda quanto richiamato nella scadenza sopra riportata.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione,

con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-11-2018 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-11-2018. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019.

I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di ottobre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 28-3-2013.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2014 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 30-11-2014;
 - la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 30-11-2016;
 - la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 30-11-2014 e non ancora revisionati;
 - la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 30-11-2014 e non ancora revisionati;
 - la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-11-2016.
- Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2018 a pag. 69.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività possono ancora annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato; infatti, l'obbligo dei gestori di impianti di carburanti di emettere la fattura elettronica dall'1-7-2018, che avrebbe comportato la soppressione della scheda, è stato prorogato all'1-1-2019 con decreto legge n. 79 del 28-6-2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28-6-2018).

L'obbligo di annotazione non è comunque tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate e altre forme di pagamento tracciabili individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203/2018 del 4-4-2018 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it; poiché, però, tali forme di pagamento tracciabili sono divenute obbligatorie a partire dall'1-7-2018 ai fini della detrazione dell'Iva e della deducibilità del costo, chi utilizza ancora la scheda carburanti pagando in contanti non potrà più beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 13/E del 2-7-2018.

Tuttavia, la stessa Agenzia delle entrate, con la risposta n. 13 del 27-9-2018 a uno specifico interpello di un contribuente titolare di un'azienda agricola, ha ulteriormente chiarito che viene meno l'obbligo di utilizzare i suddetti mezzi di pagamento tracciabili qualora l'attività agricola sia svolta applicando il regime speciale Iva agricola (art. 34 del dpr 633/72) e, ai fini delle imposte dirette (Irpef), il reddito sia determinato mediante le tariffe d'estimo catastali in quanto, in entrambi i casi, le imposte non sono determinate in modo analitico; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 37/2018 a pag. 35.

Si vedano anche gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 22/2018 a pag. 33 e n. 30/2018 a pag. 29.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

Comunicazione dati liquidazioni 3° trimestre 2018. I contribuenti soggetti Iva devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva effettuate con riferimento ai mesi del terzo trimestre 2018 (luglio-agosto-settembre).

Si vedano al riguardo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21-3-

2018, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile reperire il nuovo modello della comunicazione con relative istruzioni, e, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 15/2018 a pag. 32.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-11-2017;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 *quarter*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento rata imposte da modello Redditi 2018. I contribuenti non titolari di partita Iva che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dal modello Redditi 2018, non hanno versato entro il 31-10-2018, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione

dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-11-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.